



ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER CALTANISSETTA ODV

Sede legale: Via Xiboli, 310 – 93100 Caltanissetta
Tel. cell. 3292516155 – **e-mail:** familiarialzheimer@libero.it
sito web: www.alzheimercl.it
Codice Fiscale: 92053710858

STATUTO SOCIALE

approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 23 ottobre 2020,
ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 - Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
Legge 6 giugno 2016, n. 106.

... non dimenticare chi dimentica ...

**ESENTE da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17,
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18**

ESENTE da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

**Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. 117/17
così come integrato dall'art. 26 del D.L. 105/18**

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/10/2020
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"ASSOCIAZIONE COMITATO FAMILIARI ALZHEIMER"**

Il giorno 23 ottobre 2020, alle ore 17.00, presso l'abitazione del Presidente sita in Contrada Serra del Ladrone SN – 93100 Caltanissetta (CL), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Comitato Familiari Alzheimer, indetta con regolare comunicazione come da statuto vigente.

Sono presenti i seguenti soci:

in presenza:

SORGE Antonina, cod. fisc. SRGNNN69A45B429J

LO PIANO Walter, cod. fisc. LPNWTR69E24B429N

e in collegamento telematico sulla piattaforma digitale Jitsi Meet:

CORDOVA Gian Carlo, cod. fisc. CRDGCR43M22B429X

CORDOVA Maria Teresa, cod. fisc. CRDMTR73D64B429R

D'ANTONI Nicola Renato, cod. fisc. DNTNLR62S14B429K

DI PASQUALI Mauro, cod. fisc. DPSMRA54D01M011O

FAVATA Antonio, cod. fisc. FVTNTN62P22B429S

FAVATA Rossella, cod. fisc. FVTRSL65R45B429K

LA VERDE Anna Maria, cod. fisc. LVRNMR75T45B429L

MANNOIA Rosa, cod. fisc. MNNRSO67A62B429F

PLETTO Filippina, cod. fisc. PLTFPP48T66I824L

PROIETTO POPOLO Vincenzo, cod. fisc. PRTVCN64L30F892I

SANGUEDOLCE Pasquale Domenico, cod. fisc. SNGPQL68E16B429X

SAPORITO Angelo, cod. fisc. SPRNGL44S24I169P

VILLA Gioacchino, cod. fisc. VLLGCH63T21B429G

per complessivi n° 15 soci su un totale di n° 19 soci in regola aventi diritto.

Presiede l'Assemblea dei soci il Presidente Sorge Antonina, verbalizza il Segretario Lo Piano Walter. Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti rispetta quello richiesto dall'art. 21 del codice civile per la validità dell'Assemblea straordinaria, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statutarie e cambio denominazione sociale, così come previsto dalla Riforma del Terzo Settore;

In merito al **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente evidenzia:

- a) la necessità imposta dalla legge di variare lo statuto per adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/17;
- b) che l'adeguamento di cui sopra comporterà la modifica della denominazione con l'aggiunta come stabilito per legge dell'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato ed inoltre propone di eliminare dalla denominazione la parola Comitato;
- c) comunica ai presenti che l'ASP Provinciale, nei giorni successivi alla convocazione della presente assemblea, ha dato disposizioni di sgombero della sede legale/sportello informativo dell'associazione in quanto locali ricadenti all'interno della struttura destinata ai ricoveri COVID e che, pertanto, si ritiene necessario il trasferimento della sede e a tal fine propone all'Assemblea di trasferire la sede legale dell'Associazione a Caltanissetta in via Xiboli 310 presso la Casa delle Culture e del Volontariato.

Si dà lettura del vecchio statuto e della proposta di nuovo avanzata evidenziandone le differenze.

Dopo ampia e partecipata discussione le proposte illustrate dal Presidente vengono approvate, nel rispetto del quorum deliberativo previsto dall'art. dall'art 21 del codice civile, per cui l'Assemblea delibera:

- di approvare il nuovo testo dello statuto, allegato a tale verbale;
- di approvare la soluzione dell'acronimo ODV, la cancellazione della parola *Comitato* e di aggiungere *Caltanissetta* alla fine e per cui la nuova denominazione associativa sarà **"ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER CALTANISSETTA ODV"**;
- di approvare il cambio della sede legale dell'associazione da viale Luigi Monaco n. 109 a VIA XIBOLI 310 c/o i locali della Casa delle Culture e del Volontariato di Caltanissetta.

Inoltre

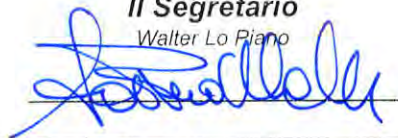
- conferisce mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17 così come integrato dall'art. 26 del d.l. 105/18 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d.lgs. 117/17.
- da mandato al Presidente di aggiornare il certificato di attribuzione del codice fiscale e di comunicare questo adeguamento come il precedente a tutti gli organi istituzionali e non competenti/interessati.

Il Presidente, alle ore 18:10, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente sottoscritto.

Caltanissetta, 23 ottobre 2020

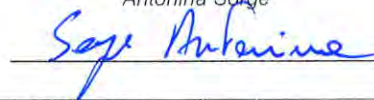
Il Segretario

Walter Lo Piano



Il Presidente

Antonina Sorge





AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Catanzaro
Ufficio Territoriale di Catanzaro

Registrato al nr. 1560 Serie 3 [26 NOV. 2020]
esatto euro A. 112 ESENTE)
di cui euro 11 per imposta di bollo con versamento
del 11

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maria Pia GUARNERI

(") Firma su delega del Direttore Provinciale
Maria Antonietta Di Leo

PAGINA VUOTA



**Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18**

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER CALTANISSETTA ODV"

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- 1) Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**Associazione Familiari Alzheimer Caltanissetta ODV**", di seguito indicata anche come "Associazione".
- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caltanissetta in via Xiboli n. 310.
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Caltanissetta non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'assemblea ordinaria dei soci e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 3) Essa opera nel territorio della provincia di Caltanissetta ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
- 4) L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
- 5) L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- 1) L'Organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
- 2) L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.
- 3) Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), titolo VI del d. lgs. 117/17, l'associazione potrà inserire l'acronimo ETS nella denominazione sociale.

ART. 3 - SCOPI

- 1) L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

- 3) L'Associazione ha come finalità principale quella di migliorare la qualità della vita dei malati di Alzheimer e dei loro familiari, riconoscendo e tutelando i diritti e la dignità delle persone affette da tale malattia, al fine di evitare lo stigma e l'isolamento o esclusione sociale.

L'Associazione si propone di dar voce alle necessità delle famiglie colpite dall'Alzheimer, ponendosi come punto di riferimento per i malati e i loro familiari, attivando e consolidando una rete di solidarietà e supporto per queste, e favorendone l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

L'Associazione intende inoltre promuovere la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione e la fase di prevenzione in relazione alla malattia di Alzheimer, oltre che stimolare ed agevolare la ricerca e il dibattito scientifico su tale malattia.

ART. 4 - ATTIVITÀ

- 1) Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 3 l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività in linea con quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore ai punti a), c), d), g), h), i), s), w), z);

1.1) promuovere, attivare e gestire attività di concreto sostegno e supporto morale e materiale alle persone malate di Alzheimer, ai familiari e agli altri "caregivers", attraverso il proprio "Punto di ascolto" e mettendo a disposizione specialisti ed operatori professionali, così come istituendo e favorendo la creazione di gruppi di auto mutuo aiuto;

1.2) promuovere, realizzare, finanziare, progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo rivolte alle persone malate di Alzheimer e alle loro famiglie, che abbiano come obiettivo quello di garantire una buona qualità di vita alle persone che si trovano in condizione di bisogno;

1.3) promuovere e realizzare iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo per i malati di Alzheimer, al fine di stimolarne l'ascolto, la relazione e la socializzazione con altre persone, oltre che per migliorarne il funzionamento della memoria, dell'attenzione e della concentrazione, rallentando allo stesso tempo il progressivo decadimento cognitivo;

1.4) tutelare e difendere i diritti del malato di Alzheimer e dei suoi familiari e/o di chi si prende cura in tutte le sedi opportune, ed in particolare il diritto di essere informati della malattia e della sua prevedibile evoluzione, e di poter partecipare alle decisioni riguardanti il tipo di cura e di assistenza presente e futura, anche sottoponendo proposte concrete ed operative alle istituzioni pubbliche, che possano essere traducibili in norme legislative;

1.5) promuovere e favorire la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato;

1.6) promuovere e realizzare campagne di prevenzione, informazione e di sensibilizzazione, così come organizzare corsi, conferenze, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di tipo formativo ed educativo al fine di diffondere presso la popolazione, le autorità ed il personale sanitario e socio-assistenziale una corretta formazione/informazione, utili a migliorare la comprensione della malattia di Alzheimer, dei suoi sintomi e delle condizioni che ne favoriscono l'insorgenza, oltre che ad affrontare il disagio e la sofferenza legati ad essa;

1.7) sostenere finanziariamente, ad esempio attraverso bandi per borse di studio e premi scientifici, le attività di ricerca scientifica e di diffusione delle conoscenze sulla malattia di Alzheimer, promuovendo e curando anche la pubblicazione di libri, articoli ed opuscoli sul tema;

1.8) promuovere e favorire la costituzione di gruppi bioetici quali sedi di riflessione, dialogo e proposta sulle problematiche multidisciplinari legate alla malattia di Alzheimer, composti da soggetti appartenenti a diverse professioni quali, a titolo meramente esemplificativo, giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi e psicologi;

1.9) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi al fine di finanziare le attività istituzionali dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge per le Organizzazioni di volontariato;



- 1.10) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
 - 1.11) creare reti e collaborazioni pro-attive con altre Organizzazioni di Volontariato, altri ETS e con altri enti pubblici o privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, nel rispetto della mission associativa e della normativa di Terzo Settore, anche stipulando con questi ultimi rapporti convenzionati;
 - 1.12) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 2) L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
 - 3) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

- 1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 - ASSOCIATI

- 1) I soci si distinguono in:
 - 1.1) **soci ordinari**: qualsiasi persona fisica in qualunque modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.
 - 1.2) **soci onorari**: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci, non hanno diritto di voto attivo e passivo, non versano la quota sociale, non partecipano alla vita associativa, la loro è solo una carica di tipo onorifico, che può essere revocata dall'Assemblea dei soci e che richiede l'accettazione da parte del soggetto insignito, che potrà anche in qualunque momento rinunciare alla stessa, mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo.
- 2) Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
- 3) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 1) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Con la presentazione della domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 2) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 3) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 4) L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Gli associati hanno il diritto di:
 - 1.1) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - 1.2) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - 1.3) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- 2) L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.
- 3) Gli associati hanno il dovere di:
 - 3.1) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - 3.2) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - 3.3) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 4) Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 1) La qualità di associato si perde per:
 - 1.1) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - 1.2) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
- 2) L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - 2.1) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - 2.2) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

- 2.3) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- 3) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
- 4) L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

ART. 10 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 1) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3) L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

- 1) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2) L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- 1.1) l'Assemblea dei soci;
- 1.2) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- 1.3) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore oppure nominato su richiesta del Consiglio Direttivo;

- 1.4) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore oppure nominato su richiesta del Consiglio Direttivo.
- 2) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 2) Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse, al massimo, 2 (due) deleghe per associato.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- 3.1) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- 3.2) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere 3.1) e 3.2) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- 4) La convocazione avviene mediante avviso affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e con il medesimo anticipo, per iscritto agli associati tramite comunicazione scritta, atta a indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 5) L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Consiglieri in carica
- 7) indicato in sede di riunione assembleare.
- 8) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

- 1) È compito dell'Assemblea ordinaria:
- 1.1) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 1.2) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- 1.3) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - 1.4) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - 1.5) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore oppure su richiesta del Consiglio Direttivo;
 - 1.6) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore oppure su richiesta del Consiglio Direttivo;
 - 1.7) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - 1.8) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - 1.9) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 1.10) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 - 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

- 1) È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - 1.1) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - 1.2) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2) Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 16 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

- 1) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 2) Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 3) I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2) La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che permetta di indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, o per email o per SMS, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione.
- 3) In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 4) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 7) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 8) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 19 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - 1.1) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 1.2) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività ed il bilancio di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 1.3) redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 1.4) nominare il Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
 - 1.5) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - 1.6) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 1.7) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - 1.8) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - 1.9) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - 1.10) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - 1.11) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - 1.12) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - 1.13) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - 1.14) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 3) Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 20 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) La carica di Consigliere si perde per:
 - 1.1) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - 1.2) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - 1.3) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
 - 1.4) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
- 2) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 3) In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 4) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 21 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3) La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4) La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - 5.1) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - 5.2) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - 5.3) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - 5.4) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 6) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da uno dei Consiglieri in carica, espressamente delegato all'uopo dal Consiglio Direttivo..

ART. 22 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

- 1) L'organo di controllo, qualora nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2) L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) Nel caso in cui l'organo di controllo non sia monocratico, esso nomina al proprio interno un Presidente.

- 4) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 23 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- 1) È compito dell'organo di controllo:
 - 1.1) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - 1.2) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - 1.3) esercitare il controllo contabile;
 - 1.4) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - 1.5) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - 1.6) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- 2) Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24 - L'ORGANO DI REVISIONE

- 1) Salvo quanto previsto dall'articolo 23, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2) I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V - I LIBRI SOCIALI

ART. 26 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

- 1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - 1.1) il libro degli associati;
 - 1.2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 1.3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 2) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3) L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- 4) L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 27 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 28 - RISORSE ECONOMICHE

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - 1.1) quote associative;
 - 1.2) contributi pubblici e privati;
 - 1.3) donazioni e lasciti testamentari;
 - 1.4) rendite patrimoniali;
 - 1.5) attività di raccolta fondi;
 - 1.6) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - 1.7) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - 1.8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 2) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 29 - BILANCIO DI ESERCIZIO

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 30 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.
- 2) A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- 3) Tutti gli aspetti trattati dal d. lgs. 117/17 non applicabili in via diretta ed immediata, nonché tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.